

Tribunale di Palermo, Sez. IV, Ord. 22 maggio 2023. Giudice unico: RUBINO.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV - PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice delegato, in persona della dr.ssa Vittoria Rubino
nel procedimento iscritto al n. 1626 dell'anno 2023 del Ruolo Volontaria Giurisdizione proposto
da

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17/05/2023; letto il ricorso ex artt. 18 e 19 CCII
depositato in data 24/31.3.2023 con il quale

ha chiesto al Tribunale la conferma delle misure protettive verso tutti i creditori sociali, già
richieste ex art. 18, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, stabilendo con ordinanza la durata
delle misure protettive in 120 giorni o, in subordine, il diverso termine che l'Ill.mo Tribunale
vorrà stabilire, salvo ulteriori giustificate proroghe, senza alcuna limitazione, adottando le ulteriori
misure e/o provvedimenti cautelari che l'esperto dovesse ritenere necessari e/o opportuni per
assicurare il buon esito delle trattative con i creditori sociali;

Svolgimento del processo

rilevato che la ricorrente ha domandato in particolare di adottare, in ogni caso, ogni e più
opportuno provvedimento cautelare, ovvero quello di inibire nuove azioni esecutive, con
particolare riferimento al:

1. procedimento esecutivo immobiliare R.G. Es. 437/2022 Trib. Palermo, promosso da (...)
(creditore interveniente (...));
2. procedimento esecutivo mobiliare rg es 557/2023 Trib Palermo promosso da (...);

verificato che risulta eseguita, nel rispetto del disposto di cui all'art. 19 comma 1 secondo periodo CCII, la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento, avvenuta in data 24.3.2023;

rilevato che, in data 2.2.2023, la società creditrice (...) ha depositato un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (...);

Motivi della decisione


La domanda di conferma delle misure protettive non può essere accolta, e le stesse vanno pertanto revocate, attesa l'inibizione all'accesso della procedura di composizione negoziata, nell'ipotesi di pendenza di un procedimento ex art. 40 CCII.

Ed invero, l'art. 25quinquies comma 1 CCII - così come modificato dal correttivo D.Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 - prescrive che "l'istanza di cui all'articolo 17, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74".

La tecnica legislativa del rinvio formale all'art. 40 CCII privo di eccezioni espresse, adottata dagli autori della riforma, conduce l'interprete a vagliare - quale limite all'accesso della composizione negoziata - la pendenza di un procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, proposto da qualsiasi soggetto legittimato.

Da ciò consegue che, un'interpretazione dell'art. 25 quinquies CCII legata al dettato normativo determina inevitabilmente l'inibizione all'accesso della composizione negoziata in tutte le ipotesi in cui sia stato già depositato un ricorso di apertura di liquidazione giudiziale, proposto non soltanto dallo stesso debitore, ma anche da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero.

Siffatto limite determina, di conseguenza, la revoca delle misure protettive ogni qualvolta sia già pendente un procedimento di apertura di liquidazione giudiziale.



Non sfugge all'odierno giudicante il dibattito sull'applicabilità o meno dell'art. 25quinquies CCII all'ipotesi di ricorso formulato da un soggetto diverso dal debitore, dedotto anche dallo stesso ricorrente, e fondato principalmente su un presunto contrasto con lo spirito della riforma, tesa a tutelare la conservazione del patrimonio e la continuità aziendale.


La lettura restrittiva dell'art. 25 quinquies CCII conduce a ritenere quale unico limite all'accesso della composizione negoziata l'ipotesi di pendenza di un ricorso ex art. 40 CCII formulato dal debitore, al fine di consentire a quest'ultimo di poter utilizzare lo strumento disciplinato dall'art. 17 CCII anche dopo la proposizione da parte di un terzo di un ricorso di apertura della liquidazione giudiziale.

A ben vedere, tuttavia, l'interpretazione più aderente al dettato normativo - sopra esposta - non solo non è in contrasto con la ratio ispiratrice del codice, ma è altresì confortata dalla lettura sistematica della stessa disciplina codicistica.

Ed invero, l'art. 7 comma 1 CCII prevede espressamente che tutte le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente.

Da siffatta disciplina sfugge la domanda di conferma di misure protettive formulata all'interno della composizione negoziata che, invece, non rientra nel procedimento unitario e va iscritta nel ruolo della volontaria giurisdizione; ciò dunque determina che - nell'ipotesi di accoglimento della tesi restrittiva - in pendenza di un ricorso ex art. 40 CCII, formulato dal creditore o da altro soggetto legittimato diverso dal debitore, il Giudice istruttore è assegnatario di due procedimenti diversi e paralleli, di diversa natura, non riunibili, e che tuttavia subiscono inevitabili refluenze l'uno dall'altro.

L'interpretazione restrittiva dell'art. 25quinquies CCII confligge dunque con la ratio della riforma che ha, fin dalla sua prima stesura, voluto includere in un unico procedimento - il c.d. procedimento unitario - tutte le istanze processuali pendenti nei confronti della medesima società. Lo spartiacque fra la possibilità di instaurare un procedimento di composizione negoziata in pendenza di un procedimento unitario trova, inoltre, conferma nell'art. 54 comma 4, CCII ai



sensi del quale prima del deposito della domanda di cui all'articolo 40, le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore presentando la domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1; da ciò consegue che, dopo il deposito del ricorso ex art. 40 CCII le misure protettive possono essere richieste unicamente all'interno del procedimento unitario, congiuntamente ad uno strumento di regolazione della crisi.

A ciò si aggiunga che l'art. 17 comma 3 lett. d) prevede espressamente l'obbligo, per l'imprenditore che presenta un'istanza di nomina dell'esperto indipendente, di depositare una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3.


La norma in esame prevede, dunque, al suo interno l'onere per il debitore di indicare sia i procedimenti ex art. 40 CCII presentati nei suoi confronti sia quelli presentati in proprio. La necessità di informare la commissione della pendenza dei ricorsi formulati in entrambe le fattispecie trova la sua giustificazione nell'esigenza di consentire un vaglio sulla procedibilità dell'istanza di cui all'art. 17 CCII in tutte le fattispecie previste dall'art. 40 CCII e non già soltanto per l'ipotesi di ricorso formulato dall'imprenditore.

Ed ancora, è il caso di rilevare che l'applicazione della tesi restrittiva dell'art. 25quinquies CCII consente al debitore di adottare condotte dilatorie ed elusive della disciplina.

Com'è noto, l'art. 40 comma 10 CCII prescrive che nel caso di un ricorso di apertura di liquidazione giudiziale formulata da un soggetto diverso dal debitore, quest'ultimo può domandare entro la prima udienza, a pena di decadenza, l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

L'esclusione della pendenza del procedimento ex art. 40 CCII

- proposto da un soggetto diverso dal debitore - fra i limiti di accesso alla composizione negoziata consente, invece, all'imprenditore di depositare un'istanza ex art. 17 CCII in qualunque tempo,



impedendo la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale unicamente per fini dilatori, e ciò contrasta senz'altro con la ratio della riforma.

Da ultimo, l'interpretazione ex art. 25quinquies CCII aderente al dato letterale non svuota certamente di contenuto l'art. 18 comma 4 CCII, che prescrive il divieto di pronunciarsi sull'apertura di liquidazione giudiziale in pendenza di un procedimento di composizione negoziata.

Nulla vieta, invero, che il predetto procedimento di apertura sia proposto dopo l'istanza ex art. 17 CCII e resti in una fase di quiescenza fino all'esito positivo o negativo della composizione negoziata.

Tanto premesso - considerato che dalla disamina illustrata emerge che l'imprenditore anche all'interno del procedimento unitario gode degli strumenti di regolazione della crisi e delle misure protettive che gli consentono di salvaguardare gli assets aziendali e tenuto conto della ricostruzione sistematica sopra esposta - deve senz'altro ritenersi più conforme all'impianto codicistico l'interpretazione dell'art. 25quinquies CCII più aderente al dato letterale, che include quale limite all'accesso della composizione negoziata la pendenza di un procedimento ex art. 40 CCII proposto ad istanza di qualunque soggetto legittimato.


Sulla scorta di quanto argomentato, tenuto conto che nel caso di specie il ricorso ex art. 40 CCII è stato depositato dal creditore in data anteriore all'istanza di nomina dell'esperto, la domanda di conferma delle misure protettive va rigettata e per l'effetto le stesse vanno revocate.

Nessuna pronuncia va, invece, resa in ordine al procedimento di composizione negoziata, di natura amministrativa e che pertanto sfugge al sindacato giurisdizionale.

Visti gli artt. 18, 19 e 25quinquies CCII.

P.Q.M.

Rigetta la domanda formulata dalla (...) e per l'effetto revoca le misure protettive pubblicate nel registro delle imprese in data 24.3.2023.



Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e all'Esperto e al registro delle imprese.

Così deciso in Palermo, il 22 maggio 2023.

Fallimenti e Società.it